

N. 5510/19 RGNR
N. 4593/19 RG GIP



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
art. 127 c.p.p.

Il **28 MAGGIO 2020** alle ore 12,12 presso il Tribunale di Alessandria, aula "A" piano terra innanzi al Giudice per le indagini preliminari Dott. Paolo Bargerò assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art.140 co 2 c.p.p., dal cancelliere Manuela Iguera;

in Camera di Consiglio, chiamati, nel presente procedimento penale, sono comparsi:

- I Pubblici Ministeri: dott. Enrico Cieri – presente
e d.ssa Elisa Frus - presente

- imputati:

1) detenuto pqc, presente, in videocollegamento dal carcere ai sensi dell'art. 83, comma 12, L. 27/20

assistito e difeso dall'Avv. Lorenzo Repetti del Foro di Alessandria di fiducia – presente
e dall'Avv. Vittorio Spallasso del Foro di Alessandria di fiducia – presente

Ai sensi dell'art.146 bis disp. att. c.p.p. è presente unitamente al detenuto V. Isp. Oddo Mario

2) libera, non comparsa -

assistita e difesa dall'Avv. Federico Di Biasi del Foro di Milano di fiducia – presente
e dall'Avv. Caterina Brambilla del Foro di Milano di fiducia – presente



- parti offese:



20) ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE – ONLUS – assente
assistite dall'Avv. Sergio Bellotti del Foro di Roma – presente

21) ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI SUL LAVORO – APS – ONLUS – assente
Assistita dall'Avv. Alessandra Guarini del Foro di Biella – presente



Preliminarmente



quali possono derivare eventi del tipo di quello per cui si procede, il che fa ritenere la stessa legittimata alla costituzione di parte civile, ammette pertanto anche la costituzione di parte civile di tale ente.

A questo punto il Pubblico Ministero e i difensori richiamano integralmente le proprie memorie già in atti.

L'Avv. Bellotti per l'Associazione Vittime del Dovere Onlus chiede che la questione di costituzionalità venga respinta.

L'Avv. Guarini per l'Associazione Nazionale tra i Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro Onlus chiede che la questione di costituzionalità venga respinta.

Il Giudice alle ore 12,45 si ritira in Camera di Consiglio. Rientra alle ore 13,21
E' presente il sovr. Barbieri Salvatore unitamente al detenuto in collegamento dal carcere


Il Giudice dà lettura della seguente

ORDINANZA

In seguito alla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato nei loro confronti per i reati quivi elencati – e, in particolare, per quello di cui al capo B), punito con la pena dell'ergastolo – gli imputati hanno tempestivamente chiesto di essere giudicati con rito abbreviato anche in relazione al reato predetto, che ai sensi dell'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p. (così come introdotto dall'art.1, comma 1°, lett. a, L. 12.4.19 n. 33) non consente l'accesso a tale tipo di giudizio (*“non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo”*), lamentandone l'incostituzionalità (per violazione delle norme qui di seguito indicate).

Peraltro i difensori di Giovanni hanno in realtà prospettato l'interpretazione secondo la quale il vincolo di cui si è appena detto non opererebbe nel caso di specie in conseguenza del fatto che il rito abbreviato è stato richiesto ai sensi dell'art.458 c.p.p. in seguito al decreto che dispone il giudizio immediato; tuttavia, la preclusione contenuta nell'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p. appare rivestire un carattere generale, a prescindere dal fatto che nell'art.458 c.p.p. manchi un riferimento espresso a essa.

A ragionare diversamente – e cioè ritenendo che l'abbreviato sia precluso per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo solo in caso di richiesta di rinvio a giudizio (e quindi in udienza preliminare) e non anche nel caso di giudizio immediato – si giungerebbe a una interpretazione palesemente irragionevole e in contrasto con la logica di sistema (che vuole che non si celebri un giudizio contratto qualora si proceda per tali reati), nonché con l'art.3 Cost. (differenziando irragionevolmente tra imputati dei medesimi reati a seconda che si proceda nei loro confronti in via ordinaria ovvero con giudizio immediato).



È pertanto indispensabile, al fine della definizione del giudizio, la previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale della previsione appena citata.

Occorre pertanto verificare se le questioni dedotte dagli imputati, a mezzo dei loro difensori, siano o meno manifestamente infondate, disponendo, nel secondo caso, la sospensione del processo nei loro confronti e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in ordine alle stesse (art.23 L. 11.3.53 n. 87).

Secondo gli imputati il divieto di giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo contrasta le previsioni costituzionali qui di seguito indicate.


Anzitutto, tale divieto contrasta con l'art.3 Cost. e, in particolare, con il principio di ragionevolezza che rappresenta un'articolazione del principio di uguaglianza quivi previsto, comportando un uguale trattamento di situazione differenti e il trattamento differenziato di situazioni omogenee.

Sotto il primo profilo, ad avviso degli imputati, il divieto di giudizio abbreviato per tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo, comprendendo essi ipotesi tra di loro molto differenti (si fa l'esempio dell'omicidio commesso nell'ambito di vicende di criminalità organizzata ovvero con finalità di terrorismo e, sul versante opposto, di quello commesso in ambito endofamiliare), andrebbe a determinare un ingiustificato diniego generalizzato di accesso a un rito premiale che alcuni di essi (quelli, cioè, che appaiono meno gravi sotto il profilo della riprovevolezza) invece potrebbero giustificare.

Sotto il secondo profilo, invece, si consentirebbe l'accesso al rito abbreviato ad altri reati (quelli previsti dal Capo I del Titolo XII del codice penale) che, pure non essendo puniti con la pena dell'ergastolo, sono espressione di una gravità e un allarme sociale pari a quelli puniti con la pena dell'ergastolo.

Infine, si lamenta (per altro verso) che tra i reati puniti con la pena dell'ergastolo ve ne sono molti che (come nel caso di specie) derivano tale trattamento sanzionatorio dall'esistenza di circostanze aggravanti suscettibili di comparazione *ex art.69 c.p.* con circostanze di segno opposto, con conseguente ritorno della pena entro limiti che consentirebbero l'accesso al rito abbreviato.

Le doglianze di cui si è appena sinteticamente dato conto, invero, non sembrano delineare aspetti di manifesta irragionevolezza della scelta legislativa (che, com'è noto, è il parametro più volte individuato dalla Corte Costituzionale come limite al sindacato delle previsioni contenute in disposizioni di legge. Al riguardo, *tra le tante*, v. Corte Cost. 26.3.14 n. 65, secondo cui *"... con riferimento alla denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art.3 Cost., la giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che nella disciplina degli istituti processuali*



vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore con il limite della non manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 10 del 2013, n. 304 del 2012 e ordinanza n. 141 del 2011) ... con riferimento alla disposizione in esame, va altresì escluso che il limite della non manifesta irragionevolezza sia stato superato ...”; v. altresì Corte Cost. n. 6.4.11 n. 141: “... come questa Corte ha più volte affermato, in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007) ...”).

Operando sul versante processuale (e cioè stabilendo il divieto di giudizio abbreviato di cui si discute), il legislatore ha evidentemente scelto di sottrarre determinati processi (quelli per reati puniti con la pena dell’ergastolo) a giudizi destinati a svolgersi non in pubblico e davanti a un giudice tecnico e monocratico, prevedendo che essi, per ragioni di pubblico interesse, derivanti dalla gravità di tali reati e dalla necessità che la generalità dei consociati possa avere accesso diretto alle fasi processuali (partecipando alle pubbliche udienze o comunque potendo disporre delle notizie derivate dalla celebrazione in pubblica udienza), si svolgano davanti a un giudice popolare (la Corte di Assise: art.5, lett. a, c.p.p.) e in pubblica udienza.

Se avesse voluto intervenire unicamente sul trattamento sanzionatorio relativo ai reati di cui si discute, il legislatore sarebbe invece intervenuto sul versante del diritto sostanziale, trasformando, come già avvenuto in passato – per esempio, con l’introduzione dell’art.624 *bis* e dell’art.589 *bis* c.p. –, le ipotesi aggravate di cui agli artt.576 e 577 c.p. in autonomi reati puniti con la pena dell’ergastolo (insuscettibili di bilanciamento e di ripristino, per effetto del meccanismo di cui all’art.69 c.p., della pena meramente detentiva).

Si tratta, come sembra evidente, di una scelta che potrà anche essere discutibile (tant’è che il legislatore aveva in precedenza, con legge 16.12.99 n. 479 optato per una soluzione diversa, introducendo espressamente la possibilità di giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo mediante la previsione, in tal caso, della sostituzione della pena anzidetta con quella di anni 30 di reclusione: art.442, comma 2°, c.p.p., abrogato dalla L. 33/19); ma che non è affatto irragionevole (e meno che mai manifestamente tale): il legislatore ha nella sua discrezionalità previsto che un determinato catalogo di reati, ritenuti più gravi degli altri (tanto che sono puniti con l’ergastolo, che è la pena più severa prevista dal nostro ordinamento), siano giudicati da un giudice (a composizione parzialmente) popolare mediante un processo pubblico.

Né sembra consentito selezionare, tra essi, alcuni reati che, pur essendo nello stesso modo, possono essere sostanzialmente meno gravi degli altri (desumere una sorta di irragionevolezza della scelta legislativa).




Ciò, invero, attiene all'aspetto della irrogazione della pena in concreto (ovviamente in caso di affermazione di responsabilità) e può condurre a conclusioni differenti caso per caso, a prescindere dal giudice (G.I.P. o Corte di Assise) e dalle modalità processuali previste (giudizio abbreviato od ordinario): può infatti benissimo darsi che, all'esito di un processo con rito ordinario davanti alla Corte di Assise, all'imputato di omicidio aggravato siano riconosciute una pluralità di attenuanti (le circostanze attenuanti generiche o alcuna di quelle di cui all'art.62 c.p., piuttosto che la seminfermità di cui all'art.89 c.p.) con giudizio di prevalenza delle aggravanti di cui all'art.576 c.p., con conseguente irrogazione di una pena detentiva (differente dall'ergastolo e) magari piuttosto mite (magari inferiore a quella ipoteticamente irrogata in caso di giudizio abbreviato, qualora non venga riconosciuta alcuna attenuante).

La valutazione della gravità di un reato (o di alcuni cataloghi di reati) è invece prerogativa del legislatore e attiene al trattamento sanzionatorio astrattamente previsto per esso (o per essi): indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto (che, come si è appena visto, attengono a un altro momento), a fronte della previsione della pena dell'ergastolo per alcuni reati, non si può affermare – in modo giuridicamente valido – che essi siano più o meno gravi di altri puniti con pene diverse (e meno gravi) e che, in relazione a ciò, meritino o meno l'accesso a riti c.d. premiali.

La selezione operata dal legislatore, quindi, non appare certamente irragionevole, essendo consistita nell'individuazione, tra i gravi reati rimessi alla competenza della Corte di Assise, di quelli puniti in maniera più severa e pertanto non suscettibili di essere sottratti al giudizio di tale particolare giudice.

Quello appena svolto, peraltro, appare sovrapponibile al ragionamento compiuto dalla Corte Costituzionale allorché è stata chiamata a valutare la compatibilità costituzionale delle limitazioni previste dall'art.444 c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (che, com'è noto, rappresenta l'altro rito premiale previsto dal codice di rito).

In quell'occasione, infatti, la Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare che *"... l'ordinamento annovera un'ampia gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore connette al titolo del reato – e non (o non soltanto) al livello della pena edittale – l'applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso; ... sul versante sostanziale, è sufficiente far riferimento alle esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto, previste dai vari provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo; alle esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ...; ai divieti di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti; all'inapplicabilità dell'espulsione, come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, allo straniero condannato per determinati"*



delitti (art.16, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ...; ... ancor più numerosi risultano, poi, i casi di diversità di trattamento processuale 'in peius' legati al titolo del reato: e così, con particolare riferimento proprio ai reati di cui all'art.51-bis cod. proc. pen. ..., basti pensare all'art.190-bis cod. proc. pen., in tema di diritto alla prova; agli artt.25-bis e 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 ... in tema di perquisizione di edifici e di intercettazioni preventive; all'art.406, comma 5-bis, cod. proc. pen., in tema di proroga delle indagini preliminari; ... in tali ipotesi, l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso – proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale – resta affidata alla discrezionalità del legislatore; e le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (con riferimento alle esclusioni oggettive dall'amnistia, ex plurimis, sentenza n. 272 del 1997; ordinanze n. 481 del 1991 e n. 436 del 1987) ...” (così Corte Cost. 13.12.06 n. 455).


In definitiva, quindi, la limitazione contenuta nell'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p. non presenta alcuna connotazione (né intrinseca, né rispetto al sistema) tale da farla definire irragionevole; per cui la questione di costituzionalità in esame (quella, cioè, relativa al contrasto con l'art.3 Cost.) appare manifestamente infondata.

Il secondo aspetto che, secondo gli imputati, pone la norma in contrasto con le previsioni costituzionali è quello connesso alla sua incisione sui tempi di durata del processo, con conseguente violazione dell'art.111, comma 2°, Cost..

Non v'è dubbio, invero, che la scelta, da parte dell'imputato, per un rito a prova contratta come il giudizio abbreviato acceleri la conclusione del primo grado di giudizio; tuttavia, il rispetto del canone di ragionevole durata del processo deve essere suscettibile di tenuta proprio in riferimento ai tempi di celebrazione del giudizio ordinario (e non di un rito il cui svolgimento dipende da una scelta, del tutto eventuale, dell'imputato).

In altri termini, ciò che conta – ai fini che qui rilevano – è che il processo, sia esso celebrato con giudizio abbreviato o con giudizio ordinario, giunga a conclusione in tempi accettabili e compatibili con le esigenze processuali (tra le quali, ovviamente, quelle di difesa dell'imputato).

Togliere all'imputato di gravi (poiché puniti con la pena dell'ergastolo) delitti la possibilità di chiedere di essere giudicato con rito abbreviato non comporta, quindi, alcun problema di compatibilità con il canone di cui all'art.111 Cost., essendo il rito ordinario pienamente idoneo a garantire il rispetto di tempi soddisfacenti (tenuto



conto anche del fatto che spesso gli imputati di quei reati si trovano sottoposti a misure cautelari che determinano un pesante contingentamento dei tempi a norma dell'art.303 c.p.p.).


In quest'ottica, peraltro, non pare corretto confondere il diritto dell'imputato a essere processato in tempi ragionevoli con l'obbligo dell'amministrazione di garantire la celebrazione di tutti i (numerosi) processi penali in tempi il più possibile celeri.

Invero, gli imputati fanno leva sul fatto che, eliminando il giudizio abbreviato per gli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo, verranno celebrati più processi (per tali reati) in Corte di Assise, con il rischio di un intasamento dei ruoli.

Com'è evidente, si tratta di un problema che deve trovare soluzione – anche nell'ottica di cui all'art.111 Cost. – nell'eventuale potenziamento dell'organico della Corte di Assise, il cui maggior carico di lavoro dovrà trovare compensazione nell'assegnazione (in via tabellare) alla composizione della stessa di un numero maggiore di giudici togati (e che, potenzialmente, può essere adeguatamente controbilanciato da un minor carico di lavoro per il G.I.P.).

Insomma, non sembra che l'eliminazione della possibilità per l'imputato (di un numero limitato di reati, puniti con la pena dell'ergastolo) di accedere al giudizio abbreviato comporti necessariamente un'irrimediabile lesione all'art.111 Cost., posto che i tempi processuali resteranno quelli ordinari e che la rinuncia alla contrazione dei tempi è adeguatamente controbilanciata (nell'ottica del legislatore) dalla celebrazione in pubblica udienza, da parte di un giudice a partecipazione popolare, del processo (sui canoni che devono governare la valutazione della lesione del principio di ragionevole durata del processo v. Corte Cost. n. 4.4.05 n. 148, secondo cui *"... la lesione del principio di ragionevole durata del processo ... a tale principio, infatti, possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi ..."*; v. altresì Corte Cost. 25.2.09 n. 63, secondo cui *"... al principio della ragionevole durata del processo enunciato dalla predetta norma costituzionale «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza» (sentenza n. 148 del 2005) e tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali ..."*).

Un aspetto che appare rilevante nella prospettiva che qui interessa – e cioè al fine di verificare la compatibilità della norma di cui all'art.438, comma 1 bis, c.p.p. con la previsione di cui all'art.111, comma 2°, Cost. – è quello derivante dal fatto che (come



si vedrà anche in seguito) la norma processuale non consente l'accesso al giudizio abbreviato "per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo".

La norma, come sembra evidente (anche per le vicende della sua entrata in vigore nella formulazione attuale), pone un divieto di accesso al rito suddetto non per tutti i processi in cui l'imputato è chiamato a rispondere di un reato punito con la pena dell'ergastolo ma per i soli delitti di questo tipo, con la conseguenza che qualora l'imputazione comprenda altri reati per essi il giudizio abbreviato dovrà essere ammesso.

Ciò comporterà, quindi, due processi per la stessa vicenda processuale: uno, con il giudizio abbreviato, davanti al G.I.P. (per i reati non ostativi); e l'altro, con il giudizio ordinario, davanti alla Corte di Assise (per il delitto o i delitti puniti con la pena dell'ergastolo).

Questa evenienza, in effetti, può incidere sul peso processuale del quale deve farsi carico l'imputato (che, appunto, deve fronteggiare due processi) e anche l'amministrazione della Giustizia (che dovrà mettere in campo più risorse).

Tuttavia, si tratta di un caso che non è affatto sconosciuto al nostro ordinamento, che presenta ipotesi in cui ciò avviene in conseguenza di espresse previsioni normative (per esempio, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. 274/00 la connessione tra reati appartenenti alla competenza del Giudice di pace e reati appartenenti alla competenza di altro giudice è limitata al solo caso di pluralità di reati commessi con una sola azione od omissione; per cui, in tutti gli altri casi – tra i quali quello di maggiore consistenza derivante dall'esistenza della continuazione –, occorrerà celebrare per la stessa vicenda un processo davanti al Giudice di pace e uno davanti al Tribunale) ovvero in conseguenza di circostanze contingenti (per esempio, qualora sia stata tratta in arresto una persona nella flagranza del delitto di furto, per commettere il quale essa si sia procurata in precedenza un'auto rubata, e il P.M. proceda con giudizio direttissimo per il primo reato, dovrà seguirne un secondo con le forme ordinarie a carico della stessa persona – mancando la flagranza – per il delitto di ricettazione).

Pertanto, anche questa evenienza (che, peraltro, come si è notato, nei casi come il nostro è eventuale, ben potendo aversi un processo per un solo delitto punito con la pena dell'ergastolo) non genera una situazione eccentrica rispetto alle soluzioni previste per altri casi (come, appunto, quelli appena citati); il che ulteriormente conferma che la previsione di cui all'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p., anche qualora determini una frammentazione di procedimenti, non è di per sé incompatibile con il canone di cui all'art.111 Cost., essendo rivolta a consentire che certi processi vengano decisi in pubblica udienza da un giudice a partecipazione popolare, pure se a prezzo di produrre spezzoni da trattare in sede separata.



La terza previsione costituzionale che si assume essere violata dall'art.438, comma 1 bis, c.p.p. è l'art.27, comma 2°, Cost..

Secondo gli imputati, infatti, "la preclusione alla definizione del procedimento con il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, solo nella prospettiva della possibile condanna ..., si scontra inevitabilmente con la presunzione di non colpevolezza prevista dall'art.27, comma 2, Cost. ... vietare l'accesso ad un rito premiale previsto per tutti, solo perché non si vuole ridurre ... la pena dell'ergastolo, senza alcuna considerazione del beneficio in termini di accelerazione dei tempi del processo per l'imputato non colpevole, equivale a violare la presunzione di non colpevolezza".

In realtà, come si è dimostrato in precedenza, l'accesso a un rito premiale non è necessariamente un diritto che il legislatore deve riconoscere a tutti gli imputati, ben potendo scegliere (per ragioni che si è visto essere ragionevoli) di limitarlo ad alcuni casi.

Una limitazione di questo tipo, determinando quale conseguenza lo scivolo verso il giudizio ordinario, e cioè verso un rito in cui la presunzione di non colpevolezza è pienamente salvaguardata (essendo noto che lo *standard* per l'affermazione della responsabilità coincide con la prova dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio), non pare incidere in alcun modo sulla considerazione dell'imputato (che non possa accedere al giudizio abbreviato) quale responsabile o meno dei reati lui ascritti.


Non è dato quindi rilevare alcun contrasto della previsione in esame con l'art.27, comma 2°, Cost..

Ulteriore diritto costituzionalmente garantito del quale gli imputati lamentano la violazione da parte dell'art.438, comma 1 bis, c.p.p. è quello di difesa (art.24, comma 2°, Cost.).

Secondo essi, infatti, la sottrazione dell'opzione per il giudizio abbreviato per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo si risolverebbe nella privazione del diritto di difendersi negoziando.

Invero, com'è noto, la scelta di essere giudicati con rito abbreviato non è il frutto di una negoziazione quanto, piuttosto, della valutazione di convenienza, compiuta in via unilaterale dall'imputato, di rinunciare a difendersi in maniera piena (accettando, cioè, di essere giudicato sulla base degli atti di indagine raccolti dal P.M.) in cambio di uno sconto di pena in caso di condanna.

Ed è proprio questa l'opzione che il legislatore ha consapevolmente deciso di sottrarre alla suddetta categoria di imputati, rinunciando a ottenere una contrazione dei tempi (e un risparmio di risorse processuali) pur di consentire la celebrazione in



forma pubblica, davanti a un giudice collegiale a composizione popolare, dei processi nei loro confronti.

Si ritorna, quindi, alla questione già affrontata in precedenza: per questa categoria di imputati il legislatore, con una scelta che si è già visto non essere affatto irragionevole (e collegata alla gravità dei reati loro ascritti), ha deciso di non concedere opzioni che li sottraessero a un processo pubblico, esattamente allo stesso modo in cui ha deciso di non concedere loro (e ad altre più vaste categorie di soggetti) l'accesso all'applicazione della pena su accordo delle parti.

Il diritto di difendersi negoziando, quindi, esiste nella misura in cui il legislatore ha deciso di concederlo agli imputati; e la differenziazione tra essi nella concessione di un diritto di questo tipo è perfettamente lecita purché sia ancorata a criteri di ragionevolezza (che escludano, cioè, casi di vero e proprio arbitrio), i quali si è già abbondantemente sottolineato essere stati rispettati nella fattispecie.

L'ultima previsione costituzionale che gli imputati (o meglio, il solo VINCENTI) lamentano essere incisa dall'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p. è quella di cui all'art.111, comma 5°, Cost. poiché, secondo la loro opinione, risulterebbe "*obliterata la rilevanza del consenso quale deroga al contraddittorio*".

L'art.111, comma 5°, Cost., invero, demanda al legislatore di regolare i casi in cui "*la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato*", in tale maniera ammettendo deroghe (normativamente previste) al canone costituzionale della formazione della prova in contraddittorio.

Nel caso di specie, quindi, il legislatore ha rispettato la riserva di legge di cui si è appena detto stabilendo che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo non possa esservi consenso dell'imputato alla formazione della prova senza contraddittorio (e cioè che egli non possa chiedere il giudizio abbreviato).

Si è trattato, come reiteratamente rimarcato in precedenza, di una scelta di politica criminale del tutto legittima, scevra da aspetti di irragionevolezza (per quanto, al pari di ogni altra, discutibile quanto a effetti sul versante giudiziario – che richiederà, come si è visto, risorse tendenzialmente maggiori per l'aggravio derivante dalla celebrazione di più processi in Corte di Assise – e sul versante della sicurezza sociale – che difficilmente potrà beneficiare di un ritorno sotto il profilo della prevenzione generale dalla celebrazione in pubblica udienza dei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo).

Ciò che fa apparire pienamente rispettato il principio stabilito dalla norma costituzionale asseritamente violata.



Chiarito, quindi, che non ricorrono i presupposti per investire la Corte Costituzionale della decisione in ordine alla costituzionalità della previsione di cui all'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p., occorre verificare se gli imputati, avendo chiesto di essere giudicati con rito abbreviato per tutti i reati loro ascritti (e non solo per quello, ostantivo a tale rito, di cui al capo B), debbano essere processati davanti alla Corte di Assise per il solo reato punito con l'ergastolo ovvero anche per tutti gli altri.


L'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p., come si è già rimarcato, non consente l'accesso al giudizio abbreviato ai soli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo e non anche (più in generale) nei casi di processi in cui essi siano accusati di reati siffatti e anche di altri.

Pertanto, il divieto nei loro confronti di accedere al rito di cui si discute è chiaramente limitato ai soli delitti puniti in tal modo e non anche per gli (eventuali) altri, anche se per essi si proceda insieme (e cioè nell'ambito dello stesso procedimento).

È ben noto che la Suprema Corte ha più volte sottolineato che la richiesta di giudizio abbreviato non può essere parziale (e quindi limitata ad alcuni soltanto dei reati di cui l'imputato che lo richiede è accusato. Sul tema v. Cass., Sez. VI, 5.10.10 n. 2251, Fenu e altri, secondo cui *"la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale"*; nello stesso senso Cass., Sez. II, 27.3.08 n. 20575, Di Paola, secondo cui *"in caso di processo nei confronti di un solo imputato per più imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena d'inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le imputazioni"*).

Ma in questo caso la richiesta avanzata dagli imputati è stata proprio quella di essere giudicati con rito abbreviato per tutti i reati loro ascritti, ivi compreso quello di cui al capo B), che non consente l'accesso al rito suddetto; per cui non si è in presenza di una inammissibile richiesta di rito abbreviato parziale ma di una richiesta di definizione totale che – per effetto di una limitazione legislativa – non può risolversi nel senso sperato dagli imputati, per i quali la preclusione del rito premiale per reati non interessati dalla suddetta limitazione si risolverebbe in una ingiustificata compressione dei loro diritti.

In altri termini, non versandosi – rispetto ai reati diversi da quello di cui al capo B) – in casi di reati che devono essere sottoposti al giudizio pubblico da parte di un giudice a composizione popolare, la celebrazione del giudizio con le forme ordinarie (davanti alla Corte di Assise), nonostante una richiesta di segno diverso (e perfettamente in linea con le facoltà loro concesse dal codice di rito) da parte degli imputati, andrebbe a rappresentare una ingiustificabile violazione dei loro diritti (di vedere, invece, celebrato il processo nei loro confronti, per reati non ostantivi, in



camera di consiglio davanti a un giudice ordinario, con uno sconto di pena in caso di condanna).

Tanto osservato, visto l'art.24 L. 11.3.53 n. 87

RESPINGE

le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art.438, comma 1 *bis*, c.p.p. avanzate dagli imputati.

Visto l'art.438, comma 4°, c.p.p.,

AMMETTE


gli imputati al giudizio abbreviato in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D) ed E), previo stralcio della loro posizione in relazione a tali reati con formazione di autonomo procedimento in cui andrà inserita copia di tutti gli atti del processo, rinviando per la discussione all'udienza del 23.07.2020 ore 9,30.

DISPONE

la prosecuzione del giudizio nei confronti degli imputati, quanto al reato di cui al capo B), avanti la Corte di Assise di Alessandria, così come già previsto nel decreto che dispone il giudizio immediato, all'udienza del 11 settembre 2020, ore 9,30.

Chiuso ore 14,01

Il Cancelliere
Manuela Iguera



Il Giudice
Dott. Paolo Bargerò

